

# **AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO**

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DETERMINA 154/2020 PA/pf

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE S.C. TECNICO**

Cuneo, lì 15/12/2020

N. 1684-2020

del registro determinazioni

**OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATIE E SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA - CORRESPONSIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.**

**In data 15 dicembre 2020 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

## **IL DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO**

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.19-6938 del 29 maggio 2018 ad oggetto: “ASO S.Croce e Carle di Cuneo. Nomina Direttore Generale”;

Vista la deliberazione n. 92 del 9/3/2017 riguardante la regolamentazione interna per l'adozione degli atti e provvedimenti dei responsabili dei servizi;

- Premesso che il comma 18 dell'articolo 35, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50 e s.m. (Codice) dispone che sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione;
- Visto l'art.207 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito nella Legge 17.07.2020, n. 77, ai cui

sensi, fino alla data del 30.06.2021, l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante;

- Tenuto conto della Delibera n.1050 del 14.11.2018 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene che una disposizione che prevede il diniego all'erogazione dell'anticipazione del prezzo è illegittima in quanto il citato art. 35 del Codice va considerato una norma di carattere generale che detta disposizioni in ordine alle modalità di calcolo del valore dell'appalto e non una norma specifica relativa ai contratti soprasoglia in contrapposizione alla successiva di cui all'art. 36 del Codice;
- Considerato che ai sensi del citato art.35, comma 18, del Codice:
  - l'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art.32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;
  - l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti;
  - il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione;
- Visto il paragrafo 3 della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.0000112 dell'11.08.2020 che precisa:
  - all'erogabilità del beneficio in oggetto è posto il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell'intervento;
  - non si deve far riferimento a un capitolo di spesa specificatamente destinato all'anticipazione del corrispettivo, anche qualora l'amministrazione lo abbia istituito nel proprio bilancio, essendo evidente che tale interpretazione renderebbe la disposizione inapplicabile laddove un tale capitolo non vi sia;
- Richiamato il provvedimento della Dirigente della S.C. Tecnico n.1187 dell'08.09.2020 con il quale è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di manutenzione riguardante la fornitura e posa in opera di paratie e serramenti in lega leggera, alla ditta ROSA INFISSI S.r.l.s., con sede in Rosolini (SR), Contrada Tagliati, s.n.c., per l'importo contrattuale pari ad € 133.533,00 oneri della sicurezza compresi e IVA esclusa, per la durata di 730 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (09.09.2020);
- Ricordato che:

- All'appalto sono stati assegnati il Codice Unico Intervento: L01127900049201900046 e il CIG: 838568562C;
  - Responsabile Unica del Procedimento è l'Ing. Paola Maria Arneodo;
  - Progettista e Direttore dei Lavori è il Geom. Fulvio Manzone;
- Considerato che:
- l'importo dell'anticipazione del prezzo ammonta ad € 40.059,90 (30% dell'importo del contratto di € 133.533,00 IVA esclusa);
  - la garanzia fideiussoria per l'anticipazione è pari a € 40.079,93 (importo dell'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale dello 0,05 per cento di cui al D.M. Economia e Finanze del 12.12.2019);
- Visto la garanzia fideiussoria per l'anticipazione n. N00863/110950780 del 17.11.2020, rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Rosolini, per la somma garantita di € 40.260,20;
- Considerato che la ditta ROSA INFISSI S.r.l.s. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL (Durc con scadenza: 04.02.2021);
- Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della S.C. Tecnico per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;
- Ricordato che il presente provvedimento rientra nel budget di spesa della S.C. Tecnico;

### D E T E R M I N A

- 1) Di corrispondere alla Ditta ROSA INFISSI S.r.l.s., con sede in Rosolini (SR), Contrada Tagliati, s.n.c., aggiudicataria dell'appalto dei lavori di manutenzione riguardante la fornitura e posa in opera di paratie e serramenti in lega leggera, l'anticipazione del prezzo sull'importo contrattuale nella misura di € 40.059,90 IVA esclusa.
- 2) Di autorizzare la S. C. Servizio Bilancio e Contabilità al pagamento della fattura che sarà emessa dalla citata Ditta per l'importo pari ad € 40.059,90 IVA esclusa.
- 3) Di prendere atto che l'anticipazione sarà recuperata in ogni certificato di pagamento fino al raggiungimento dell'importo totale della stessa.
- 4) Di dare atto che il costo complessivo derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad € 48.873,08 IVA compresa, trova collocazione al conto al conto 3.10.02.01 "Manutenzione ordinaria immobili e loro pertinenze" dell'Esercizio 2020.

- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

LA DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO  
(Dott. Ing. Paola Maria ARNEODO)